

Definizione agevolata degli avvisi bonari da controlli automatizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017 e 2018. In arrivo il modello “ufficiale” di autodichiarazione del contribuente

Con provvedimento, provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838, approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, cd. D.L. "Sostegni" al fine di consentire l'accesso alla definizione anche a quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, disposto che le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento per confrontare l'ammontare dei ricavi e compensi sono quelle relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Inoltre, al fine di preservare l'omogeneità dei valori da porre a confronto, previsto di considerare l'ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020 anche nel particolare caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per uno solo dei due periodi.

Crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Investimento 1: Transizione 4.0". Identificati i codici tributo e istruzioni per la dichiarazione dei bonus maturati

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021 identifica i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Investimento 1: Transizione 4.0" – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR)

"Antifrode" nella cessioni dei crediti. Il provvedimento attuativo con le regole dei

controlli preventivi

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021, prot. n. 340450, sono stati stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, cd. D.L. "Antifrode" al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti. In particolare, sono stati individuati i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, inviate all'Agenzia delle entrate e sono state disciplinate le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, sono annullati gli effetti della comunicazione e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che l'ha trasmessa. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Bonus e Superbonus in edilizia. Diffusi i primi chiarimenti sulle modifiche

introdotte dal decreto-legge “Antifrode”

Pubbligate le linee guida delle Entrate in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell'edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 157/2021. La circolare n. 16/E, firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all'asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi. Tra i principali chiarimenti si spiega che il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà, e si conferma che il visto per l'utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d'imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull'intera dichiarazione.

**Discoteche, sale da ballo,
cinema, arte, fiere e
cerimonie. Dal 2 dicembre è
possibile richiedere i
contributi a fondo perduto**

I titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine rimaste chiuse per

effetto delle restrizioni introdotte per contrastare l'epidemia, possono richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto "Sostegni-bis". È stato infatti approvato il modello e sono stati stabiliti i termini di presentazione delle istanze con un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che dà attuazione operativa al decreto del Mise, firmato dal Ministro Giancarlo Giorgetti e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco. Le domande potranno essere presentate all'Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021. Due le tipologie di contributo: uno, fino a 25mila euro, per discoteche, sale da ballo e simili che risultavano chiuse al 23 luglio 2021 e un secondo, con tetto a 12mila euro, per tutte le attività operative in diversi settori (dallo svago al benessere, dallo sport all'intrattenimento) rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato nell'istanza.

Bonus "Teatro e Spettacoli". Pronto il codice tributo per la compensazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 30 novembre 2021 ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Tax credit patrimonializzazione. Dal 1° dicembre soppresso il codice tributo per l'utilizzo del credito in favore delle società che aumentano il capitale

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 66 del 30 novembre 2021 ha soppresso, a decorrere dal 1° dicembre 2021, il codice tributo 6943 utilizzato per la compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Bonus "Tessile e Moda". Istituito il codice tributo

per l'utilizzo in compensazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021 ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Contributo a fondo perduto “perequativo”. Approvata l'istanza e stabiliti i termini di richiesta

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, prot. n. 336196, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, definite le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del predetto articolo 1.

In particolare, nel provvedimento stabilito che la trasmissione dell'Istanza approvata potrà essere effettuata a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021. La trasmissione tramite i canali telematici

Entratel/Fisconline potrà essere effettuata dal giorno 29 novembre 2021, mentre la procedura web sarà resa disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 30 novembre 2021.

Contributo “perequativo”, tutto pronto per l'invio delle istanze. Si parte oggi e c'è tempo fino al 28 dicembre

Via libera alla fruizione del contributo a fondo perduto cosiddetto “perequativo” introdotto dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021).

Infatti, con il Provvedimento (dell'Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, prot. n. 336196) firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, si definiscono il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio. In particolare, la trasmissione dell'Istanza può essere effettuata già a partire da oggi, 29 novembre, e fino al giorno 28 dicembre 2021. Disponibile online sul sito internet dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, anche la nuova guida, un'utile bussola che, anche con esempi specifici di calcolo, aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l'utilizzo del contributo “perequativo”.

Bonus “Tessile e Moda”. Il credito d'imposta effettivamente fruibile è pari al 64,2944 per cento dell'importo del credito richiesto

L'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto un credito d'imposta a favore dei soggetti operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. In proposito, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell'11 ottobre 2021 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tanto premesso, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 novembre 2021, prot. n. 334506 resa nota

che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 64,2944 per cento dell'importo del credito richiesto.

Cfp Bonus “Teatro e Spettacoli”. La percentuale è pari al 4,1881 per cento

Determinata in 4,1881% la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto destinato al settore delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, così come previsto dal D.L. Sostegni. Pertanto, la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 4,1881 per cento dell'importo del credito richiesto. Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d'imposta.

Ristori per gli Enti del Terzo Settore. Da lunedì 29 novembre 2021 possibile

presentare le istanze

A partire dalle 8:00 di lunedì 29 novembre 2021 e fino alle 23:59:59 di sabato 11 dicembre 2021, sarà possibile presentare le istanze di contributo relative ai ristori per gli Enti del Terzo Settore esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica “Ristori Enti Terzo Settore”, disponibile al Portale Servizi Lavoro. Nella pagina web, l’utente dovrà selezionare la categoria “Ristori Enti Terzo Settore 2021” e compilare il relativo form.

Il Cdm approva un nuovo decreto legge per il contenimento della diffusione del virus e sul Green Pass (rafforzato)

Il Consiglio dei Ministri, di mercoledì 24 novembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;

- istituzione del Green Pass rafforzato;
 - rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
-

Contributi a fondo perduto per asd e ssd. Sessione contributi forfettari fino alle ore 16:00 del giorno 10 dicembre 2021

Online la piattaforma per la presentazione delle domande relative alla prima sessione dei contributi a fondo perduto per le ASD e SSD.

Ricordiamo che questa prima sessione è riservata ai canoni di locazione e ai canoni concessori e terminerà alle ore 16:00 del giorno 30 novembre 2021.

Successivamente, dalle ore 16:00 del giorno 1° dicembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 10 dicembre 2021, si passerà alla seconda sessione riservata ai contributi forfettari.

Rivalutazione dei beni

d'impresa e riallineamento fiscale. Online la bozza di circolare dell'Agenzia delle entrate

'è tempo fino al 7 dicembre 2021 per l'invio di eventuali contributi alla bozza di circolare sul regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento previsti dal "Decreto agosto" e sulla disciplina della rivalutazione dei beni per i settori alberghiero e termale. L'indirizzo email da utilizzare è dc.gci.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

A domanda, risposta – Lo schema di circolare fornisce risposte ai dubbi espressi dai contribuenti in sede di interpello e a quelli manifestati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. La prima parte del documento di prassi è dedicata alla disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio e alla disciplina del riallineamento. La seconda parte, invece, contiene indicazioni sulla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale.

**Credito d'imposta ACE.
Rilasciato il software**

ComunicazioneCreditoACE

Rilasciato il software ComunicazioneCreditoACE che consente la compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità attuative per la cessione del credito.

Cfp dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi con più di 10mila abitanti. La percentuale è pari al 51,6050 per cento

Determinata in 51,6050 per cento la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti, previsto dal decreto "Agosto" (D.L. n. 104/2020). Pertanto, l'importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo risultante dall'ultima istanza validamente presentata, in assenza di

rinuncia, moltiplicato per la percentuale sopra indicata troncando il risultato all'unità di euro.

Esonero contributivo autonomi e professionisti: l'Inps comunica l'esito delle verifiche preliminari. Dal 29 novembre 2021 sarà visibile l'importo concesso provvisoriamente a titolo di esonero

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l'Inps ha dettagliato requisiti e modalità per beneficiare dell'esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, previsto dalla legge di bilancio 2021.

Il messaggio 15 novembre 2021, n. 3974 informa che l'esito delle verifiche preliminari per accedere al beneficio è visibile nel Cassetto previdenziale della gestione di appartenenza e che dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l'importo concesso a titolo di esonero.

Se l'ammontare della contribuzione dovuta per il 2021 dovesse eccedere l'importo concesso per l'esonero, il contribuente

dovrà versare la differenza contributiva entro il 29 dicembre 2021.

Avverso l'esito sarà possibile proporre istanza di riesame mediante apposita funzionalità il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.

Gli importi – visualizzabili dal 29 novembre 2021 – si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell'elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento.

Bonus edilizi: riaperto il canale per comunicare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura

Si comunica che è stato riaperto il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi. La temporanea chiusura si è resa necessaria per adeguare la piattaforma informatica alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell'11 novembre 2021). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021)

Applicazione delle nuove misure antifrode per Bonus edilizi. Approvato il nuovo modello per comunicare l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello, approvato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di oggi, recepisce le modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell'11 novembre 2021

MinLavoro ufficializza l'avvio del RuntS

Con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle

imprese, emanato ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 261 del 21 ottobre 2020), è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente.

Tax credit sanificazione: istituito il codice tributo per la compensazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E dell'11 novembre 2021 (di seguito riportata) ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Come è noto i beneficiari, ovvero gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti – nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero quella relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta) oppure, utilizzando esclusivamente i servizi telematici delle Entrate, in compensazione tramite modello

F24. In questo secondo caso, i beneficiari dovranno utilizzare il seguente codice tributo “6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73” istituito con la sopra citata risoluzione”.

“Superbonus al 110%”. Approvate nuove misure per il contrasto alle frodi

Il Consiglio dei Ministri di riunito mercoledì 10 novembre 2021, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. In particolare, il decreto mira a evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “Superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “Superbonus al 110%”. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che

presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l'attività di accertamento e di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Decreto rilancio").

Bonus "Teatro e Spettacoli". Diffuso il vademecum per beneficiare del credito d'imposta

Arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per richiedere il nuovo bonus destinato al settore delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, così come previsto dal D.L. Sostegni. Nella circolare n. 14/E pubblicata oggi vengono, infatti, fornite indicazioni su come ottenere il contributo, sotto forma di credito d'imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020, sui requisiti da rispettare e sulle tipologie di spese ammissibili.

Tax credit al 30% per le spese per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19. Utilizzabile il 100% del credito richiesto

I contribuenti che hanno presentato alle Entrate la domanda per l'accesso al credito d'imposta previsto per le spese di sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 potranno beneficiarne interamente, in misura pari quindi al 30% delle spese comunicate. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia ha, infatti, determinato la possibilità di fruire interamente del credito d'imposta al 30%, in quanto il totale degli importi richiesti è inferiore rispetto alle risorse disponibili stanziare.

Nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008. Le prime indicazioni INL

Con circolare n. 3 del 9 novembre 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative in merito all'istituto della sospensione

dell'attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come sostituito dall'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Riforma fiscale. Si parte dalla Camera

Coordinato dalle relazioni è stato presentato alla Camera dei Deputati il Ddl di delega al Governo per la riforma fiscale

Al via il Cfp start-up per le Partite IVA aperte nel 2018 e che hanno iniziato l'attività nel 2019

Al via il contributo fino a mille euro per le partite IVA aperte nel 2018 e che hanno iniziato l'attività nel 2019. Con un provvedimento, firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono definite le regole per beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall'emergenza Covid-19 che hanno attivato la partita IVA tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019. Un mese per presentare la domanda: la finestra che si apre oggi, 9 novembre, si chiuderà infatti il 9 dicembre 2021. Il contributo spetta in

particolare alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30 per cento sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all'articolo 1 del D.L. Sostegni (n. 41/2021), tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10milioni di euro.

Contributo start-up fino a 1.000 euro alle partite IVA attivate nel 2018 con attività d'impresa iniziata nel 2019 escluse dal CFP COVID-19 Decreto Sostegni . Approvata l'istanza

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", l'articolo 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto un contributo a fondo perduto ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 41/2021, gli

enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR. I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 8 novembre 2021, prot. n. 305784/2021 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell'economia e finanze del 10 settembre 2021, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, sono ora definite le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del predetto articolo 1-ter.